

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione da locazione per trasferimento per motivi di lavoro

di Dottryna

L'articolo 16 del Tuir - “*Detrazioni per canoni di locazione*” - riconosce una detrazione dall’Irpef per la stipula di contratti di locazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla durata del rapporto.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’agevolazione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico la detrazione prevista per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro.

Il comma 1-bis dell’articolo 16 del Tuir riconosce una detrazione Irpef specifica per i **lavoratori dipendenti**, “costretti” al trasferimento per lavoro, che stipulano contratti di locazione per unità abitative destinate ad **abitazione principale**. Il *bonus* è pari a:

- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 495,80 euro, se il reddito complessivo è più alto ma non supera i 30.987,41 euro.

Il diritto sorge a partire dal giorno di trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante. Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno **100 chilometri**, e comunque deve essere in una **diversa regione**. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati **contestualmente**.

La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento di residenza, ed è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. È ammessa anche la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine, mentre sono escluse altre categorie di lavoratori come per esempio i collaboratori coordinati e/o a progetto. Inoltre, **occorre essere già titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza.**

La circolare AdE 7/E/2017 ha precisato che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori

dipendenti che trasferiscono la propria residenza **in conseguenza** di un **nuovo contratto**.

In caso di contratto di locazione cointestato tra più conduttori, **la detrazione va divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti**, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito, a patto che, ovviamente, abbiano tutti trasferito la residenza. **Se, invece, uno solo dei titolari ha i requisiti per usufruirne, la detrazione spetterà solo a quest'ultimo al 100%** se gli altri non hanno diritto alla detrazione spettante in base al reddito e all'età. Ancora, in caso di contitolarità tra **tre soggetti, due** dei quali **lavoratori dipendenti**, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi.

I tre anni dal trasferimento della residenza, per i quali spetta la detrazione, sono da considerare come tre periodi d'imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi **l'agevolazione può essere richiesta per i primi 3 anni da quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza, ma non oltre**. Per il primo anno la detrazione va calcolata a partire dal giorno in cui è stata trasferita la residenza e in base al numero dei giorni, compresi tra il giorno di trasferimento e la fine dell'anno, nei quali l'immobile locato è stato adibito ad abitazione principale. In sostanza chi si fosse trasferito il primo dicembre 2010 potrebbe beneficiare della detrazione d'imposta per 31 giorni dell'anno in questione e per 365 giorni per gli anni successivi e fino al 2012. A partire dal 2013 non ci sarà più il *bonus* in quanto trattasi del terzo anno successivo a quello di trasferimento. Da quella data in poi, però, rimanendo nel tetto annuale di reddito si potrà optare per una delle altre detrazioni contenute nell'[articolo 16 del Tuir](#).

Chi fruisce della detrazione deve **conservare** la seguente documentazione attestante la spettanza del beneficio:

- **contratto di locazione** registrato;
- contratto di **lavoro dipendente**, ovvero **CU** attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
- **autocertificazione** nella quale si attesti la **residenza**, che l'immobile è utilizzato come **abitazione principale** e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [la detrazione spettante ai soggetti che hanno stipulato un contratto a canone concordato;](#)
- [la detrazione per i conduttori di alloggi sociali;](#)
- [la detrazione spettante ai giovani fino a 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione;](#)
- [la detrazione spettante agli studenti universitari per la stipula di contratti di](#)

[locazione per alloggi siti nella città dell'Università.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)